

## **Collana Ravenna Capitale**

### **Comitato scientifico**

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †  
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)  
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)  
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)  
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e  
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti  
a doppio referaggio anonimo.

— |

— | —

— |

— | —

# RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE  
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE

  
MAGGIOLI  
EDITORE

**© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.**  
**Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.**  
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8  
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595  
[www.maggiolieditore.it](http://www.maggiolieditore.it)  
e-mail: [clienti.editore@maggioli.it](mailto:clienti.editore@maggioli.it)

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione  
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021  
nello stabilimento Maggioli S.p.A.  
Santarcangelo di Romagna (RN)

## Indice

<b>Presentazione</b> di <i>Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio</i> .....	pag. vii
<b>Per una rilettura della storia dei <i>principales</i> in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412)</b> di <i>Lucietta Di Paola</i> .....	» 1
<b>Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (<i>De decurionibus</i>)</b> di <i>Giorgia Maragno</i> .....	» 45
<b>Problemi del lessico costantiniano in tema di <i>munera</i> cittadini</b> di <i>Maurilio Felici</i> .....	» 77
<b>Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale</b> di <i>Saverio Masuelli</i> .....	» 111
<b><i>Maternum genus</i> e vincoli curiali nella legislazione di Onorio</b> di <i>Giuseppina Maria Oliviero Niglio</i> .....	» 129
<b><i>Obnoxietas</i> curiale e condizione giuridica dei <i>fili familias</i> in età tardoantica</b> di <i>Monica De Simone</i> .....	» 145
<b>... <i>patrias deserentes</i>: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano</b> di <i>Francesca Galgano</i> .....	» 163
<b>Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica</b> di <i>Jean-Michel Carrié</i> .....	» 179

<b>Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi</b>	
di <i>Salvo Randazzo</i> .....	» 185
<b>D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i></b>	
di <i>Francesco Arcaria</i> .....	» 199
<b>I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1</b>	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i> .....	» 219
<b>Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale</b>	
di <i>Salvatore Puliatti</i> .....	» 235

## **... patrias deserentes: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano**

*Francesca Galgano*

(Università degli Studi di Napoli Federico II)

1. Quando il nobile gallo Rutilio Namaziano – a ridosso della grande avanzata dei Visigoti, che con Svevi, Alani, Vandali hanno varcato il confine del Reno e devastato la Gallia, diretti verso Roma – cerca di raggiungere le sue terre nella Narbonese, non lontano da Tolosa, sceglie la via del mare, la più sicura in quel momento: parte da Fiumicino e, viaggiando lungo le coste, assiste a devastazioni, crolli e rovine. Il suo *nostos* è carico di rimpianto e di tristezza. Dirà poi nel *de reditu*, un poemetto<sup>1</sup> in due libri scritto al principio del quattrocento che, come i corpi mortali si disgregano, «ecco che possono anche le città morire».

La morte delle città, la loro inesorabile agonia è il tema che accompagna le nostre riflessioni, un lento decadere che non è attribuibile solo ad eventi esterni, per quanto drammatici, ma ha in età tardoantica una sua problematica endogena. Sono molte le testimonianze di questi secoli, quarto, quinto dopo Cristo, in cui si leva un grido d'allarme: vivere in città non è sicuro, non è possibile, non è bello... Il legame con la città (che era stato cruciale nell'espansione di Roma fin dall'età della repubblica, se pensiamo al tema retorico di Elio Aristide<sup>2</sup> che avrebbe identificato anche l'impero con la stessa città di Roma, l'*orbis* con l'*Urbs*) si è spezzato: le città si svuotano, deperiscono, talora muoiono.

Significative sono le testimonianze che descrivono come sia cambiata la vita nelle città, abbandonate a favore delle più tranquille *villae* di campagna: ad es. Paolo Orosio (*Hist.* 7.41.7) segnala che alcuni preferiscono «sopportare fra i Barbari una povertà libera piuttosto che una continua richiesta di tributi fra i Romani...».

---

<sup>1</sup> Vd. C. R. NAMAZIANO, *De reditu. Il ritorno*, (a cura di A. FO), Torino, 1992, 1. 408-414, 31 ss.

<sup>2</sup> Cfr. l'edizione, che ne reca anche traduzione e commento, E. ARISTIDE, *A Roma*, (a cura di F. FONTANELLA), Pisa, 2007.

Sono Barbari che hanno rinunciato alla spada per l'aratro, per vivere in modo stabile<sup>3</sup>. Paolo Orosio dà conto di un fenomeno non generalizzato certo, ma che bisogna registrare, visto che molti cosiddetti Barbari si sono insediati come federati in alcune province, ma non possono non fare i conti con le strutture cittadine, così come con le tecniche dell'agricoltura romane.

Eppure, la vita urbana appare ora diversa, impoverita socialmente: la città, infatti, non è solo organizzazione amministrativa, ma anche vita pulsante, cultura, benessere... In diversi passi del *de gubernatione dei*, ad es. 6.8, a proposito di Magonza, e ancora di Colonia, Treviri e di altre città della Gallia e dell'Iberia, Salviano – uno scrittore cristiano che vive nel sud della Gallia, ma è stato educato a Treviri, dove ha studiato – curiosamente non parteggia per i Romani, ma li critica, perché corrotti e avidi, fino a dire che meritano questa punizione per il loro comportamento. Talvolta elogia persino i loro antichi nemici, Goti Vandali, perché li presenta come ingenui moralmente, o Bagaudi, perché vessati dalle tasse romane. Nel novero di coloro che meritano le sue critiche ci sono proprio i curiali, cui Salviano rivolge parole assai dure, definendoli tiranni che si accaniscono contro piccoli contribuenti. Da moralista, considera persino più grave della distruzione fisica dei luoghi, la decadenza della vita urbana, che non risparmi neppure Roma.

Fra le voci più rilevanti di questa letteratura va segnalato infine Sidonio Apollinare<sup>4</sup>, nato a Lione, una figura complessa, in parte analoga a quella di Rutilio Namaziano: anche lui nobile gallo-romano, alto funzionario, infine vescovo, letterato raffinatissimo, si sofferma in molte epistole su descrizioni della sua bella vita agreste nei pressi di Clermond Ferrand, in fuga da città sentite ora come piccole e soffocanti. Notevoli sono le sue dichiarazioni nel rappresentare come sia cambiata la vita nei centri urbani negli anni, spesso abbandonati a favore di confortevoli e amene *villae*. Come spesso accade nei testi retorici, sono le ombre che trapelano a offrire informazioni importanti: la vita in città può fare paura. I discepoli di Domizio, al quale scrive Sidonio, sono pallidi per il calore estivo, ma anche per il timore... allora perché non andare via<sup>5</sup>?

<sup>3</sup> A volte aiutano persino i Romani a lasciare le città (*Hist.* 7.41.4-5). È la voce di un discepolo di Agostino che ai primi del 400, quando scrive la sua *Storia* – un testo peraltro che, impregnato di cultura romana classica oltre che di Sacre Scritture, avrebbe avuto molto successo in tutto il Medio Evo – richiama un versetto di Isaia (2.4) con il tema della conversione all'aratro «maledette le spade» di Barbari, amici ora dei Romani e parla della loro scelta di stanzialità, come espressione della pacificazione.

<sup>4</sup> Che fra l'altro era genero di Avito, dapprima ostile all'imperatore Maioriano, e alla conquista da lui realizzata di Lione, tanto che fu imprigionato; poi invece vicino, tanto da pronunciare per lui un Panegirico.

<sup>5</sup> In una lettera a Domizio ad es. (*Ep.* 2.2.). S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma, 1951, 248 ss., replicando a M. ROSTOVZEV, (cfr. ad es. *A history of the ancient world*, vol. II, Oxford, 1928, 360 ss.; ma vd. anche *Storia economica*



Le aristocrazie cittadine avevano perso potere soprattutto in termini di autonomia fiscale, anche se conservavano centralità nell'organizzazione amministrativa, e un ruolo di controllo economico sulle aree rurali circostanti, nonché in campo ecclesiastico e commerciale nello snodo dei traffici. Ma non stupisce che questi aristocratici, nel cui novero c'era Sidonio, preferissero sottrarsi in un *buen retiro* ai loro obblighi cittadini... e le stesse *villae* cominciarono a mutare aspetto, come è ben noto<sup>6</sup>.

Quel che è certo è che il problema permane nel tempo se Cassiodoro<sup>7</sup> menziona addirittura un re goto, Atalarico che intorno al 527 sarà «costretto» a chiedere che i curiali della Calabria (sebbene sotto minaccia di punizioni da determinare) promettano di restare nelle loro città di residenza almeno la gran parte dell'anno, perché non si anteponga la bellezza della campagna agli edifici pubblici degli antichi e le città possano ritornare al loro precedente splendore.

2. Il lento impoverimento delle città è certamente sullo sfondo di una legge, la Novella 7, emanata da Maioriano a Ravenna il 6 Novembre 458, indirizzata al prefetto del pretorio Basilio<sup>8</sup>.

---

*e sociale dell'Impero Romano*, trad.it. G. Sanna, Firenze, 1946) aveva posto in evidenza alcuni aspetti problematici del basso impero e in particolare il contrasto fra città e campagna - che secondo quest'ultimo sarebbe riuscita a prevalere sulla prima, anche grazie al fatto che forniva soldati - riscontrando invece (pur nell'affermazione della *civilitas* soprattutto nel quarto secolo) un forte contrasto fra curiali e coloni, i primi responsabili delle tasse, i secondi gravati dall'annona «tutti egualmente colpiti dalle esigenze fiscali dello stato tardo-imperiale» (p. 249).

<sup>6</sup> Cfr. in una letteratura molto ampia, L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell' "Italia annonaria". Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Milano, 1961, Bari, 1995 (da cui si cita), part. 19 ss.; 112 ss.; 406 ss.

<sup>7</sup> Sebbene quest'opera sia stata composta molto più tardi fra 537 e 540 d.C., è interessante leggere il testo completo proprio per i passaggi in cui si menzionano i diversi momenti della vita cittadina, e dunque come se ne valuta nel sesto secolo la qualità. Cassiod., *Var.* 8.31, *Severo V.S. Athalaricus rex* 1. *Cum te praefectorum consiliis laudabiliter inhaerentem omnia didicisse credamus, quae ad rei publicae statum pertinent componendum, maxime cognovisti litteris eruditus pulchram esse faciem civitatum, quae populorum probantur habere conventum. sic enim et in illis splendet libertatis ornatus et nostris ordinationibus necessarius servit effectus. feris datum est agros silvasque quaerere, hominibus autem focos patrios supra cuncta diligere.*

... 8. *Quomodo potest in pace refugii, pro qua oportet bellum, ne vastetur, assumi? cui enim minus grata nobilium videatur occursio? cui non affectuosum sit cum paribus miscere sermonem, forum petere, honestas artes invisere, causas proprias legibus expedire, interdum Palamediacis calculis occupari, ad balneas ire cum sociis, prandia mutuis apparatibus exhibere? caret profecto omnibus his, qui vitam suam vult semper habere cum famulis.* 9. *Sed ne ulterius in eandem consuetudinem mens aliter inbuta relabatur, datis fideiussoribus tam possessores quam curiales sub aestimatione virium poena interposita promittant anni parte maiore in civitatibus se manere, quas habitare delegerint. sic fit, ut eis nec ornatus desit civium nec voluptas denegetur agrorum.*

<sup>8</sup> Riporto per intero il testo per comodità di consultazione. Nov. Mai. 7 *DE CURIALIBUS ET DE AGNATIONE VEL DISTRACTIONE PRAEDIORUM EORUM ET DE CETERIS*

*NEGOTIIS* Imp. Leo et Maiorianus AA. Basilio praefecto praetorio. *Curiales nervos esse rei publicae ac viscera civitatum nullus ignorat; quorum coetum recte appellavit antiquitas minorem senatum. Sed id egit iniquitas iudicum exactorumque plectenda venalitas, ut multi patrias deserentes natalium splendore neglecto occultas latebras et habitationem eligerent ruris alieni, illud quoque sibi dedecoris addentes, ut, dum uti volunt patrociniis inpotentem, colonarum se ancillarumque coniunctione polluerent. Itaque factum est, ut et urbibus ordines deperirent et prope libertatis suae statum nonnulli per contagionem consortii deterioris amitterent.* 1. *Quod ne ulterius possit licere, saluberrima lege sancimus praeteritae praesumptionis supplicium relaxantes, ut praeter illos, qui patrias suas aliqua munerum conlatione iuverunt ac propterea nulla ordinibus praesumptione depereunt, ubicumque intra triginta abhinc retro annos inventi fuerint curiales, constrictis procuratoribus vel conductoribus praediorum dominisque conventis ad urbes, quas deseruerant, cum uxoribus reducantur: quod ingratum esse agrorum dominis non oportet, cum debuerint poena severiore percelli; amittant mulieres, quas illicitis consortiis iunctas esse siverunt. A quo constituto nec domum nostrae serenitatis excipimus.* 2. *Quorum progeniem ita dividendam esse censemus, ut quotquot fuerint masculini sexus filii patrem sequantur feminis praedii domino relinquendis: illa discretione servata, ut, si ex colonabus nati sunt, curiis inserantur, si ex ancillis editi, collegiis deputentur, ne materni sanguinis vilitate splendor ordinis polluatur.* 3. *De collegiatis vero illa servanda sunt, quae praecedentium legum praecepit auctoritas. Quibus illud provisio nostrae serenitatis adiungit, ut collegiatis operas patriae alternis vicibus pro curialium dispositione praebentibus extra territorium civitatis suae habitare non liceat.* 4. *Hoc de pendentibus sanxisse sufficiat. In futurum vero haec observanda censemus, ut, si quis actor procuratorve domino nesciente susceperit curialem et non intra annum propriae restituerit civitati, si ingenuus probabitur, collegiis adplicetur, si servus est, fustuario supplicio interficiendum se esse cognoscat. Quod si id sciente domino aut volente factum esse doceatur et non intra statuti temporis metas etiam cum ultione correctum, ipsius praedii, in quo hoc admissum fuerit, amissione multetur.* 5. *Similiter si servo suo actori procuratorique ullus filiam iunxerit curialis aut certe iunctam esse permiserit et non intra praescriptum temporis terminum natalibus suis urbi reddiderit, illa quidem curiae restituenda revocetur – quam iubemus ab intestato parentibus aequa cum ceteris liberis lance succedere, quia per eius quoque progeniem ordo reparandus est – ille vero, si originarius erit qui sibi frustra ac temere mariti nomen contra interdictum legis indiderit, collegiis nihilominus deputetur, si famulus, servilibus poenis peribit.* 6. *Filia curialis si genitales soli amore neglecto in aliam voluerit nubere civitatem, quartam mox omnium facultatum suarum ordini conferat, a quo se alienare desiderat: illi urbi, ad quam migraverit, curialis sine dubitatione paritura.* 7. *Et quoniam usquequaque obviandum est eorum dolis, qui nolunt esse, quod nati sunt, quicumque se sub nomine clericatus seu quodam religionis obtentu curialis vel corporatus fortasse subtraxerit, secundum praecedentium legum statuta, si intra diaconatus gradum locatus probatur, ad originem suam sine dilatione revocetur, si vero iam diaconus aut presbyter aut episcopus latae huius legis tempore reperitur, sive adhuc obnoxius functionibus sive muniis persolutis, nihil de patrimonio suo alienaturum se esse cognoscat. Cui si masculini sexus prolem seu propinquos esse contigerit, qui utique curiae necessitatibus obsequantur, mox medietatem omnium facultatum eis tradere non desistat, sibi ad usumfructum sex residuas uncias retentaturus; si defuerit sexus virilis, eadem in filiabus sine dubio servaturus, si tamen curialium conubiis copulentur. Qui si in totum fortasse defuerint, ad ordinem urbis suae praedictum patrimonium pertinebit. Si qua sane huiusmodi persona originis suae vinculis obligata ex his, quos ad ordines iubemus reduci, sub divini ministerii occasione intra ecclesiam se crediderit occultendam, eam con-*

*strictus archidiaconus repraesentet. 8. Hic etiam eorum nequitia comprimens est, qui locum principalitatis indepti vendunt defugas curiales et obnoxios corporatos, cum eos occulta depraedatione concusserint: quos utique, si honestatis memores patriae suae aliquid adfectionis impenderent, revocare deberent. Quod ne deinceps existiment se impune facturos, quicumque in tam sceleratis nudinis fuerit quocumque accusante convictus, capitalem poenam subibit. Dat. VIII. Id. Nov. Ravennae, Leone et Maioriano AA. cons.*

INTERPRETATIO. *Lex haec Maioriani de curialibus quae custodienda sint evidenti observatione constituit, ut infra triginta tantummodo annos, sicut lex de omnibus dudum lata testatur, ad ordinem suum, quem deseruerint, curiales debeant revocari. Nam de collegiatis illa specialiter custodiri confirmat, quae lex in Theodosiani codicis corpore scripta declarat. Itaque praecepit, ut, si curialem cuiuscumque possessionis actor domino nesciente susceperit, et non transacto anno ad civitatem curiae, cui debetur, fecerit revocari, si ingenuus fuerit is ipse actor, in collegio deputetur, si servus, fustibus verberetur. Nam si cum conscientia domini curialem ultra anni spatium tenere praesumpserit et non ordini suo, sicut dictum est, post annum sine mora reddiderit, noverit ipsum praedium, in quo inventus fuerit curialis, se dominus praedii perditurum. Filia vero curialis, si aut servo aut actori aut procuratori sese coniunxerit aut dominus agri iunctam esse permiserit et non post anni spatium curiae fuerit restituta, illa quidem continuo parentibus curialibus in hereditatem successura reddatur; quia per eam, si se curiali iunxerit, ordo poterit reparari. Ille vero, cuius contubernio curialis filia fuerit maculata, si colonus est, collegio deputetur; si vero servus fuerit, inter tormenta deficiat. Filia vero curialis, si civitatis suae curialem accipere noluerit maritum et suam deserens ad aliam se contulerit civitatem, quartam portionis ordini curiae suae, quem despexit, de facultatibus suis cogatur inferre, ad illam civitatem sine dubio, in quam se transtulit curialis filia, si curialem maritum acceperit, curiales sine dubio paritura. Si autem curialis vel corporatus, nolentes esse quod nati sunt, clerici esse voluerint et in quocumque officio ante diaconatum fuerint constituti, ad originis suae officium sine dilatione aliqua revocentur. Si vero iam diaconus aut presbyter aut certe episcopus fuerit ordinatus, sive munia sua solverit sive non solverit, de patrimonio suo nihil alienare praesumat. Qui si masculini sexus filios vel propinquos habuerit, quibus tantum personis curiae necessitas ut observari possit inponitur, illis statim medietatem de facultatibus suis dare non differat, medietatem sibi ad usumfructum retineat. Quod si aut filios aut propinquos virilis dumtaxat sexus non habuerit, sed filias habeat, quas lex a necessitate publica facit alienas, tunc eis sex uncias bonorum suorum tradat, si tamen curiales maritos acceperint, per quos et necessitas publica possit impleri et ex quibus nati curiales merito appellentur. Quod si curialibus non fuerint copulatae, curialis praedicti patrimonium ad civitatis suae ordinem pertinebit. Si quis vero de his, quos superius diximus sine excusatione honoris debere ad suum ordinem vel originem revocari, ad ecclesiae saepta confugerit, archidiaconus teneatur, ut eum debeat praesentare. Sane si quis curialem latentem sub aliqua commodi intercessione venderit, qui eum magis debuit revocare, noverit se capitali supplicio puniendum. Iubentur etiam curiales, ut praedia urbana vel rustica sine decreti interpositione non vendant, nisi potestatis referatur, quia vendendi arcta necessitas imminet curiali. Mancipia autem distrahendi sine decreto habeat liberam potestatem, dummodo quinque priores curiae testes in ea venditione subscribant. Nam et hoc curialibus voluit esse consultum, ne aut hi, qui revocantur ad curiam, aut illi, qui in gravi culpa tenentur obnoxii, tam facile tormenta sustineant, nisi ad potestatem dignissimam sub fideiussionis vinculo dirigantur, ut ipse de eorum factis possit ferre sententiam nec ut ordo curiae pro unius culpa multam excipiat, nisi tantum is qui probatur obnoxius. Nam nec in his rebus, unde aliqua iudici per sportulam conferuntur, curiam praecepit sentire*

La produzione normativa di quell'anno è corposa, se così si può dire (meno di dieci leggi in tutto, cui seguono un paio fra 459 e 460) e coincide con una stagione di notevoli successi militari che questo imperatore, piuttosto sconosciuto, dal profilo modesto di generale gallo-romano gradito al senato, dalla vita politica breve, anzi brevissima (salito al potere nel 457, morto nel 461) consegue ottenendo il consolidamento del controllo sull'Italia (specie dopo la sconfitta dei Vandali in Campania) dopo diversi mesi di instabilità<sup>9</sup> seguita alla morte di Avito, e soprattutto della ripresa della Gallia – con il supporto di un contingente di Barbari, fra cui Ostrogoti, Unni e Alani, nonché di due flotte stanziata a Classe e Miseno – e riuscendo a vincere sui Visigoti in Spagna e sui Burgundi nella valle del Rodano e a Lione.

Tale affermazione, sebbene non destinata a durare (sulla via del ritorno dalla campagna in Africa, fu sconfitto da Genserico che lo cacciò dalla Mauretania e ne distrusse la flotta) come la sua stessa vita (fu ucciso da Ricimero al rientro in Italia), gli garantì fama come colui che ambiva a restaurare l'antico «apogeo» imperiale. Maioriano viene spesso definito un tradizionalista che, alla maniera di Giuliano, tentò di realizzare una riforma organica soprattutto amministrativa e giuridica, volgendo una particolare attenzione, come ci dimostra proprio la Novella 7, al rilancio della vita cittadina, ormai spenta, anche con mirati interventi sul ceto dei curiali. Nello stesso anno infatti emana (il 10 marzo, cfr. Nov. Mai. 2, *de indulgentiis reliquorum*) una legge che ammette una sorta di sanatoria condonando ai contribuenti tutti gli arretrati fiscali maturati fino all'anno finanziario precedente e restituendo ai governatori provinciali competenza tributaria fino ad allora centralizzata, allo scopo moralizzatore di scongiurare abusi nella riscossione delle imposte; poi (l'8 maggio, cfr. Nov. Mai. 3, *de defensoribus civitatum*) una con cui ripristina in città il ruolo del *defensor civitatis*; ancora (l'11 luglio, cfr. Nov. Mai. 4, *de aedificiis publicis*) una con cui punisce chi rovina palazzi antichi nell'Urbe per utilizzarne materiale da costruzione.

Scorrendo, anche superficialmente, date e contenuti di queste leggi si può riscontrare in Maioriano un'ambizione tesa al recupero dei fondamenti della vita amministrativa dell'impero, che ruotava ancora indubitabilmente intorno alla forma-città. Fra tutte, la Novella 7 è certamente una delle più interessanti, destinata senza alcun dubbio ai territori «riconquistati», forse all'Italia meridionale, sicuramente alla Gallia, visto che è una delle due *Novellae* di quell'imperatore inserite nel *Breviarium*, delle dodici a noi note. L'*interpretatio* che l'accompagna richiama

---

*dispendia. Reliqua vero pars legis interpretata non est, quia haec, quae continet, usu carent, et certe ad intelligendum non habentur obscura.*

<sup>9</sup> Gli avvenimenti politici e militari, qui esposti in estrema sintesi, si susseguono fittissimi in un arco temporale relativamente piccolo, facendo registrare una grande discontinuità. Cfr. G. RAVEGNANI, *La caduta dell'impero romano*, Bologna, 2012, part. 136 ss.

espressamente precedenti leggi del Codice Teodosiano, ma della nuova elaborata normativa commenta soltanto le disposizioni stabilite da Maioriano *de futuro*: ciò consente di inquadrare, fornendone allo stesso tempo un'indicazione temporale abbastanza precisa (inizio del VI secolo), l'ambito di applicazione elettivo della Novella in uno specifico territorio di riferimento, e cioè la Gallia riconquistata.

3. L'anelito alla restaurazione si coglie fin dalle prime parole di introduzione, in cui colpisce l'uso di alcuni termini per descrivere innanzitutto l'importanza dei curiali nell'organizzazione cittadina.

L'andamento è il seguente: i curiali sono i nervi della *res publica* e le viscere delle città; essi sono incardinati nel tessuto cittadino come organi interni, come tutti ben sanno, tanto che il loro ceto è definito il minore senato. Si deve segnalare tuttavia che a causa di *iniquitas iudicum* e *venalitas plectenda exactorum* molti di loro decidano di lasciare i natali patrii rinunciando al loro splendore, preferendo *occultas latebras* e scegliendo la vita in campagne altrui, dove si uniscono a schiave o colone per sottoporsi al patrocinio dei loro padroni. Oltre alla rovina del loro personale decoro, l'effetto è molto grave per l'intera comunità, perché deperiscono gli ordini delle città; costoro inoltre perdono il loro *status* di libertà per «contagio» delle loro compagne di condizione invece deteriore.

Nel *principium* Maioriano denuncia, dunque, una prassi, che valuta indecorosa, per quanto frequente, e ne ribadisce la connotazione, condivisa e antica, di segno negativo: queste *coniunctiones* sono unioni, ma certo non possono essere definite matrimoni. Riecheggia quella qualificazione di *contubernia*<sup>10</sup> nella nota costituzione costantiniana che puniva con la deportazione *in insulam* il curiale che fuggito si fosse rifugiato presso un *dominus* e poi unito ad una schiava, e *ad metalla* quest'ultima, nonché con l'assegnazione dei beni (se mobili o schiavi urbani) al fisco o alla città da cui quello fosse fuggito (se immobili o schiavi rustici). I figli nati dopo la fuga sarebbero stati schiavi, seguendosi in questa ipotesi la condizione della madre.

Fatte queste premesse, Maioriano interviene poi rivolto ai territori sfuggiti negli ultimi anni al controllo del governo imperiale, e (ribadendo che i curiali devono rientrare nelle curie) fissa due criteri diversi, uno per il passato, a chiusura di situazioni in corso, e uno programmatico per il futuro, allo scopo di rafforzare maggiormente il potere centrale a discapito di quello locale dei proprietari terrieri, che continuano ad offrire asilo ai curiali fuggitivi, e che intende colpire perciò almeno quanto, se non di più, di quelli.

<sup>10</sup> C.Th. 12.1.6, *Imp. Costant. A. Patroclo Aquil.* 319 (Seeck 318?) [=C.5.5.3], tuttavia non presente nel *Breviarium*.

E così prevede che, per ciò che concerne il passato, il curiale fuggitivo sarà punito con la restituzione alla curia insieme con la sua «partner»; seguiranno la medesima sorte anche i figli maschi, nati dalla colona (par. 1), che andranno alla curia col padre, mentre le femmine rimarranno al *potentior* che lo avrà accolto (par. 2).

Se il curiale fuggitivo avrà avuto figli da una schiava, anche questa sarà tolta al suo *dominus* e assegnata alla curia, mentre i figli maschi saranno inseriti nei *collegia*; solo le figlie, invece, rimarranno nel fondo (par. 2)<sup>11</sup>.

Per il futuro, invece, come detto, la Novella inasprisce la pena per il proprietario del fondo che dovrà restituire entro l'anno il curiale fuggiasco, altrimenti perderà il fondo. Se il *potentior* fosse poi ignaro dei fatti, noti invece all'*actor*, sarà quest'ultimo ad essere punito con la fustigazione, se schiavo, o con la deportazione ai *collegia*, se libero (par. 4).

Una speciale disposizione è rivolta poi alla figlia di un curiale che si fosse unita, con il consenso del padre, ad un colono o ad uno schiavo del *potentior*: ella dovrà essere restituita, entro l'anno, ma non perderà la sua piena capacità, la libertà e neppure i diritti successori; mentre colui con cui si è unita (che avrà preteso di concludere un negozio a lui del tutto vietato) sarà deportato ai *collegia* della città, se libero, o ucciso, se schiavo (par. 5).

La destinazione territoriale e soprattutto emergenziale della Novella di Maioriano connota in modo particolare le finalità normative e forse spiega pure la sua particolarità, rispetto alla legislazione coeva e successiva: nella sua articolata disciplina può riscontrarsi la prevalenza delle esigenze concrete del periodo di grave crisi, da tamponare, rispetto a principi giuridici consolidati<sup>12</sup> di diritto matrimoniale e privatistico, che appaiono infatti del tutto secondari, sebbene di primo acchito sembrino invece il focus della legge.

<sup>11</sup> ... *quorum progeniem ita dividendam esse censemus, ut quotquot fuerint masculini sexus filii patrem sequantur feminis praedii domino relinquendis: illa discretionem servata, ut si ex colonabus nati sunt, curiis inserantur, si ex ancillis editi, collegiis deputentur, ne materni sanguinis vilitate splendor ordinum polluantur...*

<sup>12</sup> Per la verità manca un criterio unico in un notevole novero di interventi che talora si contraddicono. Tenzialmente i figli seguono la condizione del genitore obbligato, del padre in caso di matrimonio (cfr. ad es. C.Th. 14.7.1 *Imp. Arcad. et Hon. AA. Graccho consul. Camp. Mediolan. a. 397*; o anche C.Th. 10.20.15 *Imp. Theod. A. et Caes. Maximino com. s. l. a. 425=C. 11.8.12*); della madre, in caso di unione di fatto (cfr. C. 11.68(67).4, *Imp. Costant. et Gratianus AA. ad Florianum com. rer. privat.*; C. 6.4.2, *Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Florianum comit. rer. privat. a. 367*; ancora C.Th. 14.7.1 *Imp. Arcad. et Hon. AA. Graccho consul. Camp. Mediolan. a. 397*); o talora di quello che fra i genitori sia obbligato. Per una completa disamina delle diverse tipologie di situazioni e delle corrispondenti costituzioni imperiali tardoantiche, si veda P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, part. per il caso dell'*inaequale coniugium*, 272 ss.



Essa intende chiaramente mettere un punto fermo inteso a contrastare l'eventualità, tutt'altro che remota, della fuga dei curiali nelle campagne, con l'effetto di impoverire le città e soprattutto i ruoli che essi sono tenuti a svolgere. E perciò ha un respiro molto ampio, prevedendosi tipologie diverse di situazioni, ruotanti però intorno al fatto che quelli trovino rifugio e protezione altrove (nei latifondi, ma anche nell'esercito o nella Chiesa, come è previsto nella seconda metà del testo), quando non aiutati da spregiudicati *principales*<sup>13</sup> che vendano a caro prezzo la loro clandestinità (a questi ultimi si commina la condanna capitale, cfr. Nov. Mai. 7.8). E cerca di colpire in ogni caso l'accoglienza in fondi rustici, da parte di padroni che ospitano i fuggitivi, magari consentendo o avallando unioni con loro schiave e colone; unioni che sono perciò il tramite per quei *domini* per esercitare diritti di patronato, per acquisire beni, per aumentare un potere personale proto-feudale, screditando quello centrale (che si poggia ancora sulle fondamenta di *curiae* e *collegia*: non è un caso che infatti siano talvolta questi ultimi i destinatari dei figli dei fuggitivi); e non certo il fine ultimo della fuga. Queste ipotesi sono perciò da punire con estrema severità.

4. Il tema della fuga dei curiali è stato ampiamente e magnificamente esaminato dagli studiosi<sup>14</sup>.

Pur apparendo come una categoria molto diversificata, essendovi ricomprese persone sia di grande ricchezza, prestigio o potere<sup>15</sup>, titolari di indubbi privilegi ed esenzioni, che invece molto umili, come mi sembra sia il caso oggetto della Novella 7, il problema della fuga riguardava tutti: era un dato di fatto, di cui il nuovo imperatore voleva e doveva occuparsi, soprattutto in un territorio appena riconquistato, lontano dalle grandi capitali, dove il tessuto dei curiali, composto per lo più di figure modeste, costituiva ancora, suo malgrado, il cuore pulsante dei centri urbani.

<sup>13</sup> Per i *principales*, rinvio alla bellissima relazione, accolta nel presente volume, a cura di L. DI PAOLA, *Per una rilettura della storia dei principales in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th.12.1.171 (412)*, e all'ampia letteratura ivi citata, che ho ricevuto in anteprima rispetto alla pubblicazione, fra i materiali del Convegno di Ravenna Capitale d'Occidente del 21 maggio 2021 dal titolo "*Curie e curiali tra IV e VIII secolo*".

<sup>14</sup> Da ultimo J. -M. CARRIÉ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'antiquité tardive*, in *AnTard*, 26, 2018, 85-125, part. 91 ss.

<sup>15</sup> Fra i tanti contributi in una sterminata bibliografia, si vedano A. ORMANNI, *Curia, curiali*, in *NNDI*, vol. 5, Torino, 1968, 56 ss.; L. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *AARC*, vol. 10, Napoli, 1995, 291 ss.; e R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *AARC*, vol. 14, Napoli, 2001, 537 ss.

Il legame fra l'appartenenza alla curia e l'effettiva residenza in città era assai antico<sup>16</sup> ed anche molto saldo: tutto il sistema, risalente ad Antonino Caracalla<sup>17</sup>, ruotava intorno al luogo del domicilio di origine, che condizionava la stessa soggezione agli *onera*. Come residenza doveva intendersi quotidianità.... Sembra questo l'aspetto più significativo di quel passo citato da Cassiodoro<sup>18</sup>, in cui la vita di città si sostanzia (ancora dopo secoli, in fondo ancora oggi) di attività semplici, come abitare i palazzi, rivolgersi parole, andare al foro, guardare opere belle, dedicarsi ai giochi di società, recarsi alle terme con gli amici, scambiarsi inviti a pranzo...

Nonostante ci fossero stati nel tempo diversi sforzi, anche prescrittivi<sup>19</sup>, per radicare i curiali alle città, ingrandendosi gradualmente il varco di accesso nelle curie – se ne abbassa ad esempio l'età minima di ammissione e si amplia la fascia sociale dei possibili iscritti; si impone un vincolo ereditario per trasmettere coattivamente il titolo – i pesi gravanti sull'ordine appaiono sempre più incisivi e sempre più forte l'anelito a sottrarsi, ma le minacce non valgono da deterrente e le stesse autorità presentano modalità di repressione per così dire sfilacciate, che ne rivelano nel lungo periodo una sostanziale indifferenza.

<sup>16</sup> Cfr. ORMANNI, *Curia* cit., 65.

<sup>17</sup> Cfr. C. 10.39 (38).1, *Imp. Antoninus A. Silvano* e si rinforza con molti interventi imperiali ad es. con Costantino che nel 325 (in C.Th. 12.1.12, *Imp. Costantinus A. ad Maximum Vic. Or.* a. 325 = Brev. 12.1.2) ribadisce che il vincolo con la città d'origine doveva perdurare anche qualora ci si trasferisse altrove, gravandosi dei *munera* di entrambe le curie, una per nascita, l'altra per residenza (come è confermato nell'*interpretatio*). Quel vincolo viene poi ulteriormente rafforzato, anche quando appaia come un privilegio, ad esempio come in una costituzione di Valente del 364 [in C.Th. 12.1.60, *Impp. Valentinianus et Valens AA. Ad Byzantinos* a. 364 = C. 10.32(31).25], che tuteli i curiali dall'eventualità di essere costretti, al pari dei sacerdoti, ad allontanarsi dalla propria città, se non per causa di assoluta pubblica necessità.

<sup>18</sup> Cfr. *supra* nt. 7.

<sup>19</sup> Il legame che si creava con i beni del curiale, richiesto dapprima per lo stesso ingresso nell'*ordo*, contribuiva infatti a cementare questo profilo, tanto che si chiedeva al curiale, che decidesse di abbracciare la vita clericale, di lasciare almeno i due terzi del proprio patrimonio agli eredi vincolati alla curia, tranne che si trattasse di vescovi (C.Th. 12.1.49, *Imp. Constantius A. ad Taurum p.p.* a. 361) fino a quando Giustiniano stabilì che in ogni caso si dovesse lasciare alla curia un quarto dei propri averi (C. 1.3.52 (53), *Imp. Iust. A. ad Iohanni p.p.* a. 531), quando non si ammettesse la stessa curia a figurare fra gli eredi o legittimari nell'eredità. In questo senso si era creato un vincolo inscindibile sui loro beni - di cui i curiali non potevano disporre liberamente, diventati *obnoxii curiae* - al pari di un diritto reale che gravasse sui beni stessi e li seguisse nelle varie vicende giuridiche [C. 10.34 (33).1, *Impp. Valentinian. Theod. et Arcad. AAA. Cynegio p.p. Constantinopol.* a. 386]. Anche su questo punto la Novella 7 di Maioriano ribadisce una linea tradizionalista di rigore, al paragrafo 9, stabilendo che *Praedia vel urbana vel rustica numquam sine interpositione decreti curialis alienent*.



I curiali, infatti, continuavano a fuggire. Alla motivazione economica<sup>20</sup> andavano certo aggiunte ambizioni carrieristiche di alto livello; ma anche la semplice ricerca di una qualità della vita che le città non potevano più garantire, a causa delle minacce delle incursioni barbare, dell'instabilità politica e militare, dello scricchiolio dello stesso sistema amministrativo centralizzato, il quale gravava in modo eccessivo queste figure di compiti strategici nella routine (di benessere, di qualità, di funzionalità dei servizi) cittadina.

Se ricchi, ambivano al Senato o all'amministrazione imperiale, e se ci fossero riusciti, naturalmente avrebbero trasferito anche i loro eredi in quei ranghi, cosa da scongiurare, nell'ottica del governo centrale. Altre vie di fuga erano nella carriera religiosa, soprattutto dopo che da Costantino in poi i chierici erano stati esentati da *munera*. È appena il caso di rilevare che molti di questi aspetti sono trattati da Maioriano, nel corso della lunga Novella 7. Ma non intendo addentrarmi nel tema ampio della fuga, se non per rappresentare una realtà molto frastagliata come l'ordine stesso dei curiali, ora ai vertici della città, ora ai margini. Tali considerazioni generali contribuiscono a mio parere non tanto a scandagliare motivazioni, opportunità, esiti di una fuga, che non conduce affatto verso la libertà; quanto a porre in luce l'impegno di Maioriano per arginare movimenti centrifughi a danno del potere centrale: egli non sembra interessarsi poi molto di questi curiali, che scappano in campagna per porsi alle dipendenze di *domini*, da cui sperano di ricevere immunità o quantomeno protezione, magari pure cedendo loro i propri beni e unendosi poi a loro schiave o colone.

Al di fuori di queste dinamiche che preoccupano l'amministrazione politica, la tendenza ad allontanarsi dalle città prosegue senza grandi opposizioni, neppure da parte delle stesse curie. Come testimonia Libanio<sup>21</sup>, retore e curiale anche lui ad Antiochia, le città mostrano una certa morbidezza, quasi noncuranza, nel pretendere il ritorno dei fuggitivi. In seguito, apparirà evidente che il governo centrale<sup>22</sup> avrà optato per una definitiva rinuncia.... Il tentativo restauratore di Maioriano, dunque, per quanto deciso, resterà senza alcuna eco.

<sup>20</sup> Cfr. A.H. M. JONES, *The later Roman Empire*, vol. II, Oxford, 1964, 737 ss. Per un inquadramento generale sul contesto economico di età tardo antica si veda anche F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, vol. II, Bari, 1971, passim.

<sup>21</sup> *Or.* 48, su cui CARRIÉ, *La législation impériale* cit., 97 ss. che denuncia una sorta di «ipocrisia» anche da parte delle curie stesse, pienamente consapevoli, come i vertici, peraltro, di quanto i curiali contassero nell'organizzazione cittadina e allo stesso tempo inabili ad impedirne la fuga, spesso verso l'esercito (cfr. ad es. già C.Th. 12.1.13. *Imp. Costantin. A. ad Evagrium p.p.* a. 326).

<sup>22</sup> Svincola dalla *obnoxietas*, affida alcune attività all'iniziativa privata (vd. ad es. la Novella di Libio Severo 2 del 465 che per l'Italia esclude ingerenza della curia o del collegio).

5. Nella Novella c'è un altro aspetto che può suscitare interesse.

Partendo dalla piena condivisione delle soluzioni normative costantiniane, Maioriano certifica che la fuga dei curiali impoverisce le città e mina il sistema amministrativo centrale; ne rinnova la disciplina, talora inasprendo le soluzioni. Il messaggio è inequivocabile: l'interesse superiore della curia giustifica una deroga a principi privatistici consolidati a vantaggio (o forse sarebbe meglio dire a carico) del padre che trasmetterà lo *status* al posto della madre, pur in caso di una unione di fatto.

Anche in tale caso appare evidente l'intento politico, più che tecnico-giuridico, sottostante alla Novella: alla luce dell'*interpretatio*, trapela una prassi consolidata in Occidente, in cui evidentemente queste relazioni sono assai frequenti, pur vietate; una prassi che avalla pure una, per così dire, fluidità nella stessa valutazione degli *status* delle persone coinvolte.

Gli esiti della fuga del curiale circa schiave e colone a cui si sia unito e da cui siano nati figli e figlie, denotano infatti in filigrana, nelle configurazioni di rapporti fra liberi, coloni, schiavi, nuove modalità di approccio da parte del legislatore in merito allo *status libertatis* e anche alla condizione femminile.

Si differenzia innanzitutto la posizione della schiava da quella della colona: entrambe devono accompagnare il curiale, lasciando il fondo, ma non è poi ben precisato con quale posizione giuridica. La schiava (che non sembra affatto diventare libera) deve seguire il marito; i suoi figli maschi sono affidati al collegio; quelli della colona, invece, alla curia della città (dove come sappiamo possono essere inseriti anche se *spurii*, cfr. D. 50.2.3.2, Ulp. *de off. procons.*): in entrambi gli ultimi casi è evidente che destinatario della sanzione più incisiva sia il *dominus*. Allo stesso tempo si manifesta un esito favorevole, magari non intenzionale, per la schiava, che può (deve) spostarsi in città col curiale e coi figli maschi, lasciando il fondo... Purtroppo non ci sono altri elementi nel testo da cui estrarre informazioni più precise: considerarla una liberta, semmai equiparata alla *latina Iuniana*, sembrerebbe un po' forzato stando alla lettera della legge, così come considerarla schiava ora del curiale.

Suscita molti dubbi in merito allo *status* di queste donne la qualifica di *uxores* (cfr: *cum uxoribus reducantur*, cfr. Nov. Mai. 7.1) che sembrerebbe far riferimento effettivamente ad una condizione di libertà, di cui però la Novella tace: ciò può rivelare un disinteresse per questi aspetti del «legislatore» o solo un rinvio ad una prassi che si considera del tutto scontata.

Si deve prendere atto di un uso atecnico dei termini, perché, se così non fosse, si dovrebbe dedurre da questo passaggio che sia avvenuta un'ipotesi di legittimazione *ex lege* o pure persino *ex principis*, il che sembra davvero ardito, in assenza di altri dettagli. Immaginare dall'uso di questo semplice lemma (*uxor*) che il *contubernium* sia diventato un *matrimonium* suona inoltre quantomeno in

contraddizione con la premessa, in cui è evocato, anche se non esplicitamente, il provvedimento severissimo di Costantino contro tali unioni, con il suo contenuto essenziale di riprovazione di una prassi che si intende contrastare in tutti i modi possibili.

In ogni caso la disciplina di Maioriano è originale, forse dettata dalla considerazione che le donne avrebbero seguito comunque il compagno o forse che spostarsi con loro avrebbe facilitato il ritorno del fuggitivo. Nell'ipotesi di unioni fra collegiati fuggiti dalle città e schiave o colone, era stato stabilito da Onorio<sup>23</sup> un regime che li incoraggiasse a tornare con tutti i loro beni: mentre i figli nati da unioni irregolari (*inaequale coniugium*) avrebbero seguito regolarmente la condizione della madre. Ma delle donne non si faceva alcuna menzione: si potrebbe prevedere che sarebbero forse rimaste in campagna<sup>24</sup>. Maioriano si mostra qui deciso nel superare con disinvoltura un regime, pur con alterne vicende, conforme, ai fini di colpire più severamente i *domini*, con la perdita delle schiave.

Anche l'ulteriore ipotesi disciplinata (par. 5) circa la condizione della figlia del curiale fuggitivo (evidentemente già nata prima della fuga, anche se ciò non è precisato) appare peculiare: si prevede che entro un anno debba essere riconsegnata anche lei, se unitasi ad un colono o schiavo del *possessor*; ma ovementi avesse avuto figli maschi da quello, e il *dominus*, pur sapendolo, non abbia provveduto a restituirli entro l'anno, trasmette loro il titolo paterno e li vincola alla curia. Anche in questa parte della Novella mi sembra palese che si testimoni una pratica consolidata e cioè che sia del tutto pacifico che le figlie del curiale leghino, per la loro ascendenza, i propri figli alla curia. Sarà punito poi il partner che abbia macchiato la donna con l'oltraggio del contubernio, deportato in collegio se colono, o ucciso se schiavo.

Si può dedurre che sia un dato ormai pienamente acquisito, ora, che per l'iscrizione alla curia sia rilevante la linea femminile – o meglio «anche» – la linea femminile, se la donna discenda da curiale. È da segnalare poi che questo riferimento alle figlie di curiali è ripreso nell'*interpretatio*, in quanto norme nuove che riguardano il futuro.

Sempre in merito alla condizione femminile, mi pare di un qualche interesse rilevare infine che nella Novella 7.5 si rovescia il *SC. Claudianum*<sup>25</sup>; si prende atto

<sup>23</sup> Cfr. C.Th. 14.7.1 *Imp. Arcad. et Hon. AA. Graccho Consul. Camp. Mediolan.* a. 397, conservata nel *Breviarium*, ma non nel codice giustiniano. Il criterio non è stabile: si veda ad es. C.Th. 12.19.1 *Imp. Arcad. et Hon. AA. Vincentio p. Gall. Mediolan.* a. 400, con revisione parziale della condizione dei figli dei fuggitivi, in fattispecie analoghe a quella della Novella di Maioriano (questa legge è assente sia nel *Breviarium*, che nel codice di Giustiniano).

<sup>24</sup> Questa è l'opinione di VOCI, *Nuovi studi* cit., 262, anche se non supportata dalla fonte.

<sup>25</sup> *Idem*, 270 s. parla di «disapplicazione completa». È appena il caso di rammentare che la relazione che coinvolgeva una donna libera, che si ostinasse a vivere la relazione con uno

cioè di una situazione di fatto che probabilmente è gestita dalle parti coinvolte senza la volontà di trasgredire, ma per ignoranza o superficialità; o anche, peggio, nella convinzione che quelle unioni siano equivalenti ad un matrimonio legittimo: sono significative le parole di Maioriano *si servo actori procuratorive... ullus filiam iunxerit curialis... Si originarius erit qui sibi frustra ac temere mariti nomen contra interdictum legis indiderit...*

Le situazioni descritte per le province occidentali erano evidentemente diffuse in tutto il territorio dell'impero, giacché anche Giustiniano, che sicuramente ignorava la Novella di Maioriano, sceglierà, sebbene con qualche lieve differenza<sup>26</sup>, quasi ottant'anni dopo, una linea analoga.

Nella lunga normativa sulla successione dei decurioni della Novella 38 del 536, in particolare al sesto paragrafo, dopo aver disciplinato il regime patrimoniale successorio fra figlie e figli del curiale, egli sentirà il dovere di precisare che il figlio del curiale, unito a lavoratrice in fabbriche imperiali, o colona, o schiava (le quali ultime trasmetterebbero la loro condizione ora di *conchiolegula* ora di

---

schiavo altrui, nonostante tre ingiunzioni intimare dal padrone di quello, era stata duramente repressa attraverso il noto *SC. Claudianum* (52 d.C.) che puniva quell'unione mirando a tutelare il diritto di proprietà sullo schiavo del *dominus*, cui si lasciava in definitiva la scelta, se e con quali modalità, trarne vantaggio, se rivalersi cioè sulla donna o sui figli, garantendo la libertà alla madre, con cui pattuiva appunto la riduzione in schiavitù dei suoi figli. Cfr. Gai. 1.84; 1.91; 1.160. Cfr. P. BONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli, 2010, part. 311, cui si rinvia anche per la letteratura sul tema. Ma ovviamente si puniva anche la donna. L'iter normativo era stato assai accidentato a partire da Costantino che, poi nel 326, colpiva con pene molto severe, oltre che entrambi i partners, soprattutto i figli nati da queste unioni (C.Th. 4.12.1.1, *Imp. Costant. A. ad Probum* a. 314; C.Th. 9.9.1 *Imp. Costant. A. ad populum Serdicae* a. 326). C'era pure il caso in cui la donna credesse erroneamente che l'uomo fosse libero: la condizione dei figli sarebbe stata comunque discriminata, in quanto quelli (pur nati da donna libera) *incerto tamen patre*, sarebbero stati considerati come *spurii* (cfr. C. 5.18.3, *Imp. Severus et Antoninus AA. Hostiliae* a. 215). Certamente questo avvicendamento dà conto di un grande interesse nell'età tardoantica rispetto al tema, in particolare volendosi ora maggiormente punire la donna per un comportamento contrario alla sua condizione, ora garantendosi invece tutela al padrone dello schiavo. Lo stesso Giustiniano non mostra una linea costante e uniforme, anche se - giudicando *miserabilis* la perdita della libertà della donna (in I. 3.12.1 e Nov. 22.17; cfr. pure Nov. 54 pr. a. 537), e pensando alla prevalente tutela del solo padrone dello schiavo - lo abroga (C. 7.24.1 pr. *Imp. Iustinianus A. Hermogeni mag. offic.*, a. 531-4: *in nostris temporibus, in quibus multos labores pro libertate subiectorum sustinuiimus, satis esse impium credidimus quasdam mulieres libertate sua fraudari*), in ogni caso punendo anche lo schiavo con sanzioni, perché avrebbe comunque la colpa di aver osato troppo. Diverso il caso in cui la donna si unisca con uno schiavo proprio, caso in cui Giustiniano rievoca la disciplina severissima di Costantino (C.Th.9.9.1=C.9.11.1) punendoli entrambi.

<sup>26</sup> Il *Breviarium* ignora del tutto il *SC. Claudianum*, nel senso che manca del tutto il titolo. Cfr. Voci, *Nuovi studi* cit., 274 s., che in merito a quanto (poco) accolto nella legislazione romano-barbarica rileva per la donna il mantenimento della sua condizione; e distingue poi il caso dei figli costretti ad assumere lo stato del padre colono o schiavo a vantaggio dei *possessores*.

colona ora di schiava), seguirà eccezionalmente la condizione del padre: perché – ribadisce l'imperatore bizantino – anche nella «*nostra respublica*» i curiali sono pochi ed è opportuno aumentarne i numeri, a differenza di altre categorie associative invece ben pingui.

Giustiniano si porrà (senza saperlo) su una linea di continuità con la Novella 7, per punire coloro che, per sottrarsi ai loro doveri, invochino di essere figli di padri curiali e di madri appartenenti a famiglie di schiavi imperiali, o di coloni, o di lavoratori in fabbriche imperiali, come i *murileguli*, e di dover seguire, quindi, *stricto iure* la condizione materna. Dato che le curie sono vuote anche in Oriente, dice ancora Giustiniano, si derogherà alla regola, anche se dovessero esserci rescritti di favore, e si seguirà dunque la linea paterna.

È noto che in Oriente non operarono i medesimi criteri di coazione al lavoro<sup>27</sup> che nel coevo Occidente: non c'è infatti la stessa preoccupazione di garantire alcuni servizi, come ad esempio accade per *suarii* e *pistores*. Ciononostante, per alcune categorie di lavoratori, come i coloni di terre pubbliche oppure i lavoratori delle fabbriche imperiali e ovviamente i curiali, i vincoli continuano a permanere, e talora anche in modo più rigido<sup>28</sup>.

Si conferma insomma per alcune categorie il criterio per cui i figli seguano la condizione del genitore obbligato per conservare intatta la divisione della società e non alterare le composizioni delle corporazioni<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Gli esiti della crisi economica e della carenza di manodopera, che aveva dovuto fronteggiare la legislazione occidentale, non hanno effetti analoghi in Oriente in merito ad una coazione generalizzata (semi)schiavile al lavoro, se non richiesto da interessi pubblici specifici. Cfr. nell'ambito di una letteratura molto variegata L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'Alto medioevo occidentale. Atti delle settimane di studio (Spoleto, 2-8 aprile 1970)*, vol. I, 1971, 59 ss; B. SIRKS, *Did the Late Roman Government try to tie People to their Profession or Status?*, in *Tyche*, 7, 1993, 159 ss.; J.-M. CARRIÉ, *Les associations professionnelles à l'époque tardive: entre munus et convivialité*, in *Humana sapit. Études d'Antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, (a cura di J.-M. CARRIÉ e R. LIZZI TESTA), Turnhout, 2002, 309 ss. e da ultimo V. CRESCENZI, *Minima de collegiis (corporibusque)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 23, 2019, 241 ss.

<sup>28</sup> Il severo regime di Costantino sulle unioni del curiale fuggitivo viene accolto da Giustiniano, in C.5.5.3, che ripropone la posizione del fisco circa fabbriche imperiali e colonato e la divisione in classi della società, includendo ad esempio C. 11.8(7).3, *Imp. Valentinian. et Valens AA. ad Germanum consular.* a. 365, in base a cui la donna debba seguire la condizione dell'uomo obbligato, pur se ingenua.

<sup>29</sup> Anche per l'Oriente era stato previsto già con Teodosio II che i figli seguissero lo stato della *murilegula* e *conchiolegula*, ove appare chiarissimo che nei casi in cui manchi *conubium* (e dunque ci sia *contubernium*) i figli seguano la madre diversamente dal caso di un legittimo matrimonio. Si veda ad esempio sulla linea di C. 5.5.3, *Imp. Constantinus A. Patroclo Aquileiae* a. 319, già citato diverse volte (= C.Th. 12.1.6), ad es. C.Th. 10.20.5, *Imp. Valentinianus, Valens et Gratianus, AAA. Filematio com. sacr. largit. Trevir.* a. 371.